



TRIBUNALE DI CUNEO
UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: prime disposizioni urgenti in esecuzione del DECRETO-LEGGE
8 marzo 2020, n. 11

Il Presidente,

Lette le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le norme di legge in materia di contenimento e prevenzione del contagio da COVID19;

ritenuto che debbano essere adottate misure urgenti che diano attuazione a quelle disposizioni, così da ridurre al minimo indispensabile le attività che si svolgono nei locali del Tribunale di Cuneo (piazza Galimberti n.7 e Via Bonelli n. 5), nei locali dell'Unep e negli uffici del Giudice di Pace di Cuneo, Mondovì e Saluzzo, al fine di limitare le occasioni di diffusione dell'epidemia, a tutela di coloro che vi lavorano e delle persone che vi accedono per qualsiasi motivo;

tenuto conto della recente estensione delle zone rosse alle province di Alessandria, Asti, Novara, Verbania e Vercelli;

visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11, pubblicato in data odierna in Gazzetta e già entrato in vigore;

considerato che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (e cioè dal 9 marzo 2020) sino al 22 marzo 2020 **le udienze dei procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) e sotto riportate) **sono rinviate d'ufficio** a data successiva al 22 marzo 2020;

Considerato che, in via di eccezione, si celebreranno le seguenti udienze **PENALI**;

- a) udienze di convalida dell'arresto o del fermo,
- b) udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,
- c) udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive,
- d) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale, con dichiarazione di urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, adottando un provvedimento motivato e non impugnabile.

- e) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Nei soli casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, si celebreranno le seguenti udienze:

- a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

- b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Considerato che, in via di eccezione, si celebreranno le seguenti udienze **CIVILI**:

udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato (al fine di velocizzare le dichiarazioni di urgenza, viene fin d'ora espressamente delegato per tale compito il Presidente della sezione civile) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

considerato che occorre limitare gli accessi al tribunale, fino a diversi provvedimenti organizzativi, solo al personale amministrativo, ai magistrati, al personale addetto a pulizia e sanificazione, nonché alle parti, ai difensori ed agli altri soggetti che devono partecipare alle udienze penali e civili sopra indicate o che devono depositare atti urgenti ed indifferibili (non depositabili in telematico o con altri mezzi equipollenti);

considerato che la vigilanza degli uffici dovrà assicurare il divieto di accesso nei termini suddetti, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Procura della repubblica o dall'Ufficio di presidenza del Tribunale; ritenuto che, al fine di individuare i soggetti autorizzati all'accesso, i singoli giudici o presidenti dei collegi dovranno giornalmente individuare - sotto la responsabilità ed il coordinamento dei presidenti di sezione - le udienze in regolare trattazione e i soggetti abilitati a parteciparvi;

considerato che i presidenti di sezione dovranno controfirmare tali elenchi ed inviarli alla sicurezza e che tali elenchi costituiranno elemento necessario e sufficiente per consentire l'accesso alle suddette persone;

considerato che gli uffici del giudice di pace sono sprovvisti di sicurezza, ragion per cui il controllo verrà fatto direttamente dal personale amministrativo (sotto la direzione e responsabilità del più alto in grado in servizio effettivo), che avrà cura di tenere chiuse le porte di accesso all'ufficio e di apporre ben visibile all'esterno apposita cartellonistica, che faccia espresso riferimento al D.L. 8.03.2020 n. 11;

considerato che saranno i giudici di pace, secondo le stesse modalità previste sopra per i giudici togati (il ruolo del Presidente di sezione sarà svolto dal Giudice di pace referente), a comunicare alla cancelleria gli elenchi delle udienze non rinviate e i soggetti abilitati all'accesso;

considerato che, in caso di dubbio, l'urgenza ed indifferibilità degli atti da compiersi presso gli uffici giudiziari del distretto sarà attestata dal presidente di sezione, per il tribunale, dal Giudice di pace referente (o da altro in servizio, in caso di sua assenza) per gli uffici del Gdp e dal dirigente Unep (o dal suo vice) per gli uffici Nep;

preso atto del rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati, e che tale periodo "cuscinetto" dovrà consentire ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per realizzare misure organizzative *ad hoc*, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020,

si stabilisce che a far tempo da **lunedì 9 marzo 2020** e fino a nuove disposizioni:

1. l'accesso dell'utenza ai locali del Tribunale, dell'Unep e degli uffici del Giudice di Pace di Cuneo, Mondovì e Saluzzo sia

limitato ai soli casi di urgenza e indifferibilità dell'atto da compiersi di persona, nonché alle persone risultanti dagli elenchi trasmessi giornalmente dai presidenti di sezione e dai giudici di pace referenti;

2. la selezione degli ingressi verrà curata dal personale dell'Istituto di Vigilanza ed in nessun caso deve essere consentito l'ingresso di soggetti – diversi dal personale e dai magistrati - senza che sia verificato il loro diritto ad accedere ai locali;
3. tutti i soggetti in ingresso, compresi magistrati e personale amministrativo del tribunale, dovranno sottoporsi alla sanificazione delle mani mediante l'apposito gel disponibile in portineria (la segreteria di Presidenza avrà cura di somministrare e di curare il rifornimento di tali presidi presso tutti gli accessi di tutti gli uffici giudiziari del distretto).

Si comunichi con urgenza a tutti i Magistrati, anche onorari, alla Dirigente, alla Segreteria di Presidenza, al Personale amministrativo, agli addetti alla vigilanza, agli Uffici Nep e del Giudice di pace del circondario, nonché, per conoscenza, al Presidente della Corte d'appello di Torino, al Procuratore della Repubblica di Cuneo, al Magistrato di sorveglianza di Cuneo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo ed ai Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto.

Il provvedimento sarà altresì pubblicato sul sito web ed inoltrato alla stampa, indirizzi registrati.

Un estratto sarà affisso alla porta esterna di ogni ufficio giudiziario.

Cuneo, 8.03.2020

Il Presidente
Paolo Giovanni DEMARCHI ALBENGO